

Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)

12139/26

AGRILEG 194
PESTICIDE 54

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	22 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D112997/03
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D112997/03.

All.: D112997/03



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2025/3053 Rev. 1
(POOL/E4/2025/3053/3053R1-EN.docx)
D112997/03
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui ("LMR") per le sostanze attive acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda l'acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per i mirtilli, i mirtilli giganti americani, il ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) e l'uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda la deltametrina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi (verdi, rossi, gialli), i meloni e i cocomeri/le angurie. Per quanto riguarda la dodina, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto riguarda l'idrazide maleica, è stata presentata una domanda simile per i prodotti di origine animale. Per quanto riguarda il pinoxaden, è stata presentata una domanda simile per l'orzo, il frumento e la segale. Per quanto riguarda il protioconazolo, è stata presentata una domanda simile per il sedano rapa e i semi di colza, un'altra domanda è stata presentata per l'aglio e un'altra domanda è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie, le prugne, le cucurbitacee con buccia commestibile, le cucurbitacee con buccia non commestibile e il riso.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti². L'Autorità ha

¹ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

² *Modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in various crops*; EFSA Journal 2025; 23 (12): e9810, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9810>.

Modification of the existing MRLs for deltamethrin in kiwi, melons and watermelons; EFSA Journal 2026;24 (1): e9818, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9818>.

Modification of the existing maximum residue level for dodine in grapes; EFSA Journal 2025;23 (11): e9757, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9757>.

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide; EFSA Journal 2025; 23 (7): e9522, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9522>.

trasmesse tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

- (4) Per quanto riguarda tutte le suddette domande, l'Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare gli LMR proposti per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per l'acequinocil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nel ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) e nell'uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla); per la deltametrina nei kiwi (verdi, rossi, gialli), nei meloni e nei cocomeri/nelle angurie; per la dodina nelle uve; per l'idrazide maleica nel muscolo/nel grasso e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di suini, nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di bovini, nel grasso/nel fegato/nel rene e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di ovini e caprini, nel muscolo/nel grasso/nel fegato/nel rene e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di pollame, nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di altri animali terrestri d'allevamento, nel latte di ovini e caprini e nelle uova di volatili; per il pinoxaden nell'orzo, nel frumento e nella segale; e per il prothioconazolo nel sedano rapa, nei semi di colza, nell'aglio, nelle pomacee, nelle albicocche, nelle ciliegie, nelle prugne, nelle cucurbitacee con buccia commestibile, nelle cucurbitacee con buccia non commestibile e nel riso ai livelli raccomandati dall'Autorità. È inoltre opportuno sopprimere la nota a piè di pagina relativa all'LMR provvisorio per il prothioconazolo nei semi di colza.
- (5) Per quanto riguarda il pinoxaden, il richiedente ha presentato dati di conferma per colmare le lacune nei dati per tutti i prodotti di origine animale che l'Autorità aveva individuato a seguito di un riesame a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e che avevano portato alla fissazione di LMR provvisori per tali prodotti.
- (6) L'Autorità ha valutato i dati di conferma presentati e ha pubblicato un parere motivato³, in cui ha concluso che le lacune nei dati individuate per tutti i prodotti di origine animale sono state colmate e che gli LMR provvisori vigenti per i prodotti di origine animale potevano essere confermati. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti per il pinoxaden e sopprimere le rispettive note a piè di pagina relative al loro carattere provvisorio.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Modification of the existing maximum residue levels in barley, wheat and rye, and evaluation of Art.12 confirmatory data for pinoxaden. EFSA Journal 2025;23 (11): e9742, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9742>.

Modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in garlic, onions and shallots; EFSA Journal 2023;21 (1): e07717, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7717>.

Evaluation of confirmatory data following the Article 12MRL review and modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in celeriacs and rapeseeds; EFSA Journal 2020; 18 (2): e05999, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5999>.

Modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in various crops; EFSA Journal 2026;24 (1): e9817, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9817>.

³ *Modification of the existing maximum residue levels in barley, wheat and rye, and evaluation of Art.12 confirmatory data for pinoxaden.* EFSA Journal 2025;23 (11): e9742, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9742>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN